COMUNE DI CALANNA
CITTà METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 83 del 31-12-2018

OGGETTO:	**PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEI LAVORATORI LPU/LSU PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **trentuno** del mese di **dicembre**, alle ore **10:40**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

COGNOME e NOME	QUALIFICA	Presente / Assente
Dr. ROMEO DOMENICO	**Sindaco-Presidente**	**Presente**
Sig. MAZZACUA ROCCO	**Assessore**	**Assente**
Sign. PRINCI GIUSEPPE	**Assessore**	**Presente**

ne risultano presenti n. **2** e assenti n. **1** su n. **3** componenti la Giunta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, Busa' Anna ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs n.267 del 18-08-2000 ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Busa' Anna ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs n.267 del 18-08-2000 ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;

RICHIAMATA la legge di bilancio di previsione dello Stato 2019, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62, ed in particolare l'art. 1, commi 446-447-448 (Assunzione a tempo

indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità), che dispone testualmente:

*"**446.** Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo; b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno; c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego; d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno; e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*

all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

447. *Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini delle predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale "mobilita.gov.it" di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019 – 2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.*

448. *Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. 449. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza".*

DATO ATTO che:

- tali commi prevedono la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale;
- più in particolare, le assunzioni - che possono essere anche a tempo parziale - sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili;
- entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.

Alle assunzioni in esame si provvede mediante le risorse già preordinate per la disciplina ordinaria del turn over delle pubbliche amministrazioni.

Nelle more del completamento delle procedure di assunzione, gli enti pubblici interessati possono prorogare fino al 31 ottobre 2019 le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato in base alle procedure di selezione o concorsuali summenzionate sono operate da parte delle pubbliche amministrazioni che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici di lavoratori socialmente utili o di lavoratori di pubblica utilità.

DATO ATTO che la proroga è effettuate in deroga ai limiti fissati dalle seguenti norme :

- Art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Numero complessivo di contratti a tempo determinato

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

- Art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,. Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo

del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

- **art. 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)** ***Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.***

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.943 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 685 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia. (comma modificato dall'art. 21, comma 1, legge n. 132 del 2015, poi dall'art. 16, comma 1, legge n. 122 del 2016)

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. (comma così modificato dall'art. 1, comma 12-bis, legge n. 11 del 2015);

RILEVATO che, pertanto, le amministrazioni che utilizzano lavoratori ex LSU/LPU anche contrattualizzati part-time a tempo determinato possono procedere alla proroga dei contratti fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione previste dalla legge di stabilità;
La proroga viene disposta a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della 27 dicembre 2006, n. 296, con oneri a carico della Regione Calabria e del Ministero del Lavoro.
La proroga viene inoltre disposta in deroga alle normative vincolistiche in materia di assunzione di personale a tempo determinato.

VISTA la nota della Regione Calabria prot. SIAR n° 438380 del 31.12.2018 , avente ad oggetto "Proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori Lsu/Lpu per l'anno 2019", sulla scorta della quale gli enti possono provvedere alle proroghe dei contratti, relative al personale Lsu/Lpu, con la scadenza al 30.04.2019 estensibile al 31.10.2019, subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche;

DATO atto che il procedimento attuativo fissato nella circolare regionale è il seguente:

a) adozione di una delibera di giunta di presa d'atto della circolare regionale con allegata l'appendice di proroga contrattuale, nonché l'elenco dei lavoratori interessati con le relative categorie;
b) sottoscrizione dell'appendice di proroga;
c) invio della comunicazione obbligatoria UNILAV;
d) obbligo per l'amministrazione di mantenere ferme tutte le altre clausole contrattuali;
e) far pervenire in busta chiusa alla Regione Calabria Dipartimento 7 Lavoro Formazione e Politiche Sociali – settore lavoro – cittadella regionale l'atto deliberativo comprensivo delle appendici di proroga e i relativi UNILAV solo mediante consegna per posta o a mano
f) regolarizzare la posizione dei lavoratori sul sito www.monitoraggiolsu.it dei lavoratori socialmente utili assunti a tempo determinato, per i quali va inserita la sospensione con la causale: contratto a tempo determinato.

DATO ATTO che questa amministrazione impiega n. 3 lavoratori ex LSU/LPU, attualmente contrattualizzati a tempo determinato part time 26 ore settimanali con scadenza al 31.12.2018;

RILEVATO che:

- nel corso dell'anno 2015, con decreto dirigenziale, la Regione Calabria ha disposto il nullaosta al trasferimento di n. 3 Lavoratori di Pubblica Utilità dalla Società Cooperativa "Sud Service" a.r.l. con sede a Reggio Calabria al Comune di Calanna;
- in ragione dei tempi del trasferimento dei lavoratori presso l'Ente, non è stato possibile procedere alla contrattualizzazione dei suddetti lavoratori **a far data dal 01.01.2015**, in attuazione dell'art.1, comma 207 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione dell' 8 ottobre 2014;
- il procedimento di contrattualizzazione per i tre lavoratori di pubblica utilità in servizio presso l'Ente è stato pertanto avviato con deliberazione di G.C. n.75 del 30.12.2015 per il periodo **01.01.2016 - 31.12.2016,** in ossequio alla Circolare Regione Calabria –Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" prot. Siar n. 394099 del 29.12.2015, avente ad oggetto "Processo di contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU- proroga termini ed indicazioni operative**;**
- con successiva deliberazione di G.C. n. 65 del 27.12.2016, il Comune ha disposto la proroga dei contratti in essere **dal 01.01.2017 al 31.01.2017** dei predetti lavoratori, come autorizzata dal Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" della Regione Calabria, con circolare Siar n. 383423 del 22 dicembre 2016;
- i predetti lavoratori **alla data del 31.12.2017** hanno maturato **due anni di servizio** presso l'Ente con contratto di lavoro a tempo determinato
- con deliberazione n. 39 del 28.12.2017, esecutiva a norma di legge,la Giunta comunale ha formulato richiesta alla Regione Calabria di consentire, a far data 1.1.2018, l'impiego di tali lavoratori, quali LSU/LPU in regime convenzionale con la Regione nel quadro dell'emendamento al disegno di legge n. 4768 approvato dalla V^ Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati e definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 23.12.2017 con Legge Finanziaria 2018 (art.1 comma 223), che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018, delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- infine con deliberazione n. 1 del 04.01.2018, la Giunta comunale ha disposto di rettificare ed integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28 dicembre 2017, manifestando la volontà alla proroga

dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 31.12.2017 per mesi 12 a decorrere dal 1 gennaio 2018 per n. 26 ore in favore di n. 3 lavoratori ex LPU, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate dalla Regione Calabria e comunicate con nota Siar 398046 del 22.12.2017 nei limiti temporali complessivi di durata normativamente previsti per i contratti a tempo determinato e relative proroghe finalizzate alla conclusione di un percorso di stabilizzazione;

CONSIDERATO che il nuovo quadro di riferimento normativo entro il quale gli Enti locali possono operare, come sopra puntualmente esposto, ha espressamente modificato il requisito soggettivo per la stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 75/2017 prevedendo al comma 446, lettera a, della citata legge di bilancio 2019 "*il possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,* ***o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo****;";*

RITENUTO pertanto di poter procedere alla proroga dei contratti attualmente in essere con i lavoratori di pubblica utilità in servizio presso questo ente;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con votazione espressa all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della Circolare Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico –Lavoro – Formazione e Politiche Sociali ", prot. SIAR n. 438380 del 31 dicembre 2018, avente ad oggetto "Processo di contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU per l'anno 2019 e dello schema di appendice di proroga al contratto di lavoro a tempo determinato e part time", entrambi allegati alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sub A) e B);
DI DISPORRE, come dispone, per l'effetto della richiamata Circolare regionale, la proroga fino al 30 aprile 2019 dei contratti di lavoro a tempo determinato part time 26 ore settimanali con i lavoratori ex LSU/LPU di cui all'allegato C), dando atto che la modifica della durata del contratto è estensibile al

31.10.2019 subordinatamente all'adozione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

DI DARE ATTO che rimangono confermate tutte le rimanenti disposizioni contrattuali;

DI CONDIZIONARE l'efficacia della presente Deliberazione all'effettiva adozione, da parte dei competenti organi regionali e statali, dei necessari provvedimenti finanziari e normativi atti a garantire la copertura della prosecuzione dei contratti;

DI DARE ATTO che la proroga viene disposta a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della 27 dicembre 2006, n. 296, con oneri a carico della Regione Calabria e del Ministero del Lavoro;

DI DARE ATTO che la proroga viene disposta nelle more del completamento delle procedure di assunzione previste dalla legge di stabilità che si svolgeranno nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale di questa o di altre amministrazioni interessate al processo di stabilizzazione;

DI DARE ATTO che la proroga è effettuata in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area amministrativo-finanziaria tutti gli adempimenti consequenziali alla presente Deliberazione, autorizzandolo alla sottoscrizione dell'appendice di proroga dei contratti di lavoro relativi a detto personale;

DI TRASMETTERE copia della presente, in uno con gli allegati della stessa, alla Regione Calabria-Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro Formazione e Politiche Sociali, nonché a tutti i responsabili di Servizio dell'Ente;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto sarà espressamente prevista, nei limiti delle risorse di finanziamento, sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2019-2021 in fase di predisposizione;

DI DICHIARARE con separata unanime votazione, stante l'urgenza del provvedere determinata dalla necessità di garantire continuità a rapporto di contrattualizzazione dei predetti lavoratori in scadenza al 31.12.2018, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica

Data: 31-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Busa' Anna

- Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 31-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Busa' Anna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco-Presidente	IL Segretario Comunale
F.to Dr. ROMEO DOMENICO	F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, ATTESTA che copia della presente deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32 c.1 D. Lgs. 18-06-2009, n. 69) per quindici giorni dal 02-01-2019

Dalla residenza comunale, lì 02-01-2019

IL Responsabile Pubblicazioni

F.to Moschella Giuseppe

- La presente deliberazione é stata trasmessa con lettera n. 3805 in data 02/01/2019 ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.
- E' divenuta esecutiva il 31-12-2018:

☐ perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione(art. 124 D.lgs 267/2000);

☑ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Dalla residenza comunale, lì 31-12-2018

IL Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

E' copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. **L'originale è agli atti dell'Ente.**

[ ] **Revocata/modificata** dalla Giunta Comunale con deliberazione N° _____ del _____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE